



Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 del 28/03/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE PER "L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" -I.M.U. - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di Marzo si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Sangalli Francesco il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 20:30, nella sala delle adunanze presso questa sede Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 20:30.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	SANGALLI FRANCESCO	si	no
2	ZEZIOLA ORIETTA	si	no
3	PEDRETTI GIACOMINO	si	no
4	FOSTINELLI DOMENICO	si	no
5	MOSCARDI ILENIA	si	no
6	PEDERSOLI MIRKO	si	no
7	COBELLI ELIA	si	no
8	BONINO OTTAVIO	si	no
9	REGHENZANI MARCO	si	no
10	PERNICI DIEGO	si	no
11	TROTTI ALBERTO	no	si
12	AGRETTI MASSIMILIANO	si	no
13	GUARNERI GIANANTONIO	no	si

Totale presenti 11 Totale assenti 2

Partecipa Il Segretario Marino Bernardi

Il Sindaco - Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE PER "L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" -I.M.U. - ANNO 2023

Il SINDACO – PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto 4 dell’O.d.g: “DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE PER "L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" -I.M.U. - ANNO 2023” e relaziona ai signori Consiglieri così come di seguito sinteticamente si riporta:

“ Cari Consiglieri, oggi siamo chiamati a discutere e approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023. Questa deliberazione rappresenta un elemento fondamentale della manovra di bilancio per il medesimo anno.

La proposta di delibera che presentiamo per la vostra valutazione prevede un aumento delle aliquote IMU, in quanto tale misura risulta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio. Dopo aver analizzato attentamente le stime e le previsioni elaborate dal nostro Responsabile, è emerso che un aumento delle aliquote IMU è indispensabile per affrontare le situazioni eccezionali che si sono verificate, come ad esempio l'aumento delle bollette energetiche.

Riteniamo che questa scelta sia inevitabile se vogliamo rispettare l'obiettivo del nostro programma elettorale, ovvero il riequilibrio dei conti del comune.

La proposta che presentiamo mantiene invece invariati i valori di autolimitazione già deliberati nel 2019.

Vorrei sottolineare che, per alcune categorie di immobili, non è possibile concedere margini di discrezionalità, pertanto, nella proposta di delibera si indicano le aliquote previste dalla legge.

Anche per l'anno 2023, viene confermata l'esenzione per gli immobili costruiti dalle imprese e rimasti invenduti, i cosiddetti "beni merce".

Per gli immobili posseduti da stranieri o cittadini italiani residenti all'estero, se i proprietari sono pensionati, pagano l'IMU al 50%, a condizione che percepiscano una pensione in regime di convenzione internazionale.

Chiediamo quindi al Consiglio comunale di valutare attentamente e approvare le seguenti nuove aliquote IMU, consapevoli delle difficoltà che tale decisione comporta, ma convinti che sia necessaria per garantire la sostenibilità finanziaria del nostro comune e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel programma elettorale:

- aliquota per 0,60% per abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1-A8-A9;*
- aliquota per 1,06% per gli immobili di categoria catastale D;*
- aliquota ordinaria per 1,06% per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili;*
- aliquota per 0,10 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale.”*

IL SINDACO- PRESIDENTE apre il dibattito:

intervengono i Consiglieri

OTTAVIO BONINO: il quale afferma che la decisione e la scelta della maggioranza è stata difficile ma necessaria per dare sostenibilità agli equilibri di. Sottolinea che le aliquote proposte dalla maggioranza sono in linea con quelle in vigore nei Comuni limitrofi. Ritiene, sulla base delle simulazioni effettuate, che le aliquote proposte non vadano ad impattare troppo pesantemente sulle famiglie.

REGHENZANI MARCO: il quale ritiene che la proposta della maggioranza risulti fondata e necessaria a fronteggiare le situazioni emergenziali e imprevedibili che il Comune si è trovato ad affrontare, come ad esempio i grossi aumenti di spesa per i costi dell’energia ed il costo delle materie prime. Afferma però che è necessario lasciare aperta la possibilità di procedere ad una possibile eventuale diminuzione se la congiuntura volgesse al favorevole e la situazione della finanza comunale lo consentisse. Suggerisce alla maggioranza di perseverare nell’azione già

intrapresa di recupero dell'evasione. Annuncia il voto di astensione non tanto per i contenuti della proposta che ritiene condivisibili, bensì per il metodo seguito nella stesura della proposta di bilancio che ancora una volta ha comportato il mancato coinvolgimento delle Commissioni Consiliari.

SINDACO: sottolinea che sono mancati i tempi per condividere preventivamente le scelte. Rimarca la scelta adottata dall'Amministrazione Comune che è stata quella di mantenere i servizi comunali erogati ad un livello di eccellenza. Ciò fatalmente comporta la necessità di operare anche per mantenere in equilibrio i conti comunali

PERNICI DIEGO: il quale esprime il proprio dissenso sulla proposta formulata dalla maggioranza. Ritiene infatti che anziché aumentare le entrate si sarebbe potuto percorrere una strada diversa e precisamente quella di maggiore risparmio di spesa. Condivide le osservazioni del Consigliere Reghenzani riguardo al mancato coinvolgimento delle Commissioni Consiliari.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente, così come sopra sinteticamente riportata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come sopra sinteticamente riportati;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, altresì, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO la legge n. 160 del 27.12.2019, articolo 1, comma 738 con cui stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

CONSIDERATO che con propria precedente deliberazione n° 13 del 30.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano approvate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 757 con cui si precisa che *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”*.

VISTA la risoluzione ministeriale n. 1/DF avente ad oggetto l'imposta municipale propria a chiarimento dell'articolo 1, commi 756, 757 e 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in merito al prospetto delle aliquote e secondo la quale viene chiarito che l'obbligatorietà di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo fiscale del prospetto che ne formerà parte integrante sarà vigente dall'anno 2021;

PRESO ATTO che non è ancora vigente il prospetto sul Portale del Federalismo fiscale;

PRESO ATTO, altresì, che si possa procedere a deliberare le aliquote IMU anche in assenza del prospetto richiesto come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 1/DF;

RILEVATO che il gettito dell'imposta risulta determinante per gli equilibri di bilancio, per la gestione finanziaria dell'Ente e per far fronte ai costi dei servizi, tenuto conto anche delle entrate relative ai contributi statali previsti per l'anno 2023 e tenuto conto della situazione finanziaria dell'Ente;

VISTE le previsioni e stime effettuate dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Tributario dalle quali, al fine di conservare gli equilibri di Bilancio, in special modo di parte corrente, si evince la necessità di rivedere le aliquote delle entrate tributarie in aumento allo scopo di fronteggiare le molteplici situazioni che si sono venute a verificarsi quali ad esempio il caro bollette;

RITENUTO di procedere ad un aumento delle aliquote in quanto necessario per mantenere gli equilibri finanziari dell'Ente;

ESAMINATI i dati relativi all'andamento delle entrate per l'imposta municipale propria per l'anno 2022 e ritenuto che, dalle stime elaborate sulla base delle rendite catastali dei fabbricati insistenti nel Comune di Piancogno, il fabbisogno finanziario dell'Ente ai fini del mantenimento di un livello di entrate appropriato per il conseguimento di un buon livello di efficienza ed efficacia nell'esercizio delle proprie funzioni, possa essere soddisfatto con le seguenti aliquote:

- aliquota per 0,60% per abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1-A8-A9;
- aliquota per 1,06% per gli immobili di categoria catastale D;
- aliquota ordinaria per 1,06% per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili;
- aliquota per 0,10 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale "Gli enti deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 22 del 15.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di confermare per l'anno 2023 i valori di autolimitazione deliberati con G.C. n° 36 del 10.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, per i terreni edificabili, suddivisi per zone omogenee in base al PGT, secondo gli importi indicati nella tabella predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, citati nella deliberazione;

VISTO:

- l'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Economico/Finanziario – Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributario, Dott. Alessandro Fabbrini, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

CON VOTI favorevoli n° 8, contrari n° 1 (Pernici D.), astenuti n° 2 (Reghenzani M. – Agretti M.), espressi per alzata di mano da n° 11 Consiglieri presenti.

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate le nuove aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 come di seguito indicate:

- aliquota per 0,60% per abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1-A8-A9;
- aliquota per 1,06% per gli immobili di categoria catastale D;
- aliquota ordinaria per 1,06% per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili;
- aliquota per 0,10 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

2. di stabilire, per l'anno 2023 la detrazione d'imposta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nella misura prevista per legge pari ad euro 200,00, importo rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di dare atto che le aliquote di cui alla presente deliberazione decorrono dal 1° Gennaio 2023;

4. di confermare per l'anno 2023 la definizione ai fini IMU dei valori di autolimitazione per i terreni edificabili in base al PGT, secondo gli importi indicati nella G.C. n° 36 del 10. 05.2019, esecutiva ai sensi di legge;

5. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art 1 comma 767 della legge 160/2019;

6. di demandare al Responsabile IMU gli adempimenti e l'adozione degli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti,

VISTO l'art 34, comma 4 del D.lgs. 267/2000 (TUEL),

CON VOTI favorevoli n° 8, contrari n° 1 (Pernici D.), astenuti n° 2 (Reghenzani M. – Agretti M.), espressi per alzata di mano da n° 11 Consiglieri presenti.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



Oggetto:

**DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE PER "L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" - I.M.U. - ANNO 2023**

Parere per la regolarità tecnica e contabile (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, n° 267):

FAVOREVOLE

Lì, 20/03/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario e
Tributario
Dott. Alessandro Fabbrini



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sangalli Francesco



Il Segretario
Dott. Marino Bernardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li,

14 APR. 2023

Il Segretario
Dott. Marino Bernardi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16.04.2023 al 29.04.2023, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno 09.05.2023

li, 10.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marino Bernardi





1 APR 2023



1 APR 2023